

**ESAME DI DIRITTO COSTITUZIONALE
LAUREA MAGISTRALE
[PROF. ANDREA PUGIOTTO]**

**ELENCO DECISIONI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

Come indicato all'inizio del Corso, il programma d'esame (oltre a comprendere: 1. le principali fonti normative di diritto pubblico e costituzionale; 2. il manuale di base, integralmente) include obbligatoriamente anche alcune decisioni costituzionali illustrate durante le lezioni.

Qui di seguito se ne ricapitola l'elenco, specificando per ciascuna di esse il profilo d'interesse:

1. **Sentenza n. 1/1956** [Distinzione tra gli istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale; distinzione tra norme costituzionali programmatiche e norme costituzionali precettive (e relativa critica)]
2. **Sentenza n. 1146/1988** [Limiti alla revisione costituzionale; possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la legittimità di leggi costituzionali]
3. **Sentenza n. 29/1995** [Possibilità di sindacare la costituzionalità di un decreto legge per la "evidente mancanza" dei presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza; possibilità di sindacare il vizio formale di una legge di conversione, laddove essa abbia convertito un decreto legge privo dei presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza]

4. **Sentenza n. 360/1996** [Incostituzionalità della prassi della cd. reiterazione dei decreti legge non convertiti]

5. **Sentenza n. 154/1985** [La Corte costituzionale esclude la possibilità di sindacare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari]

6. **Sentenza n. 16/1978** [La Corte costituzionale enuclea dall'art. 75 della Costituzione una serie di limiti impliciti e di limiti taciti all'ammissibilità del quesito referendario abrogativo].

7. **Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, caso *Marbury vs. Madison* (1803)** [Nascita del controllo diffuso di costituzionalità, come derivazione logica dalla natura rigida della Costituzione]

8. **Sentenza n. 64/1961**

9. **Sentenza n. 126/1968**

[La sentenza n. 64/1961 è un esempio di sentenza di rigetto; la sentenza n. 126/1968 è un esempio di sentenza di accoglimento; la sequenza delle due decisioni è un esempio di come la Corte costituzionale possa passare da una sentenza di rigetto ad una sentenza di accoglimento sulla stessa *quaestio legitimitatis*]

10. **Sentenza n. 11/1965**

11. **Sentenza n. 52/1965**

[La sentenza n. 11/1965 è un esempio di sentenza interpretativa di rigetto; la sentenza n. 52/1965 è un esempio di sentenza interpretativa di accoglimento; la sequenza delle due decisioni è un esempio di come la Corte costituzionale possa passare da una sentenza interpretativa di rigetto ad una sentenza interpretativa di

accoglimento, mutando la *norma* (ma non la *disposizione* impugnata) sulla quale si pronuncia]

12. Sentenza n. 190/1970 [E' un esempio di sentenza manipolativa di natura additiva]

13. Sentenza n. 15/1969 [E' un esempio di sentenza manipolativa di natura sostitutiva]

Gli *abstracts* fotocopiabili delle decisioni elencate sono reperibili presso la Segreteria [Signora Katia Bonvento o Signora Monica Magri]. Volendo, il testo integrale delle decisioni sono scaricabili gratuitamente dal sito www.giurcost.org

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 1 del 1956

PROFILI DI INTERESSE

1. Distinzione tra gli istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale
2. Distinzione tra norme costituzionali programmatiche e norme costituzionali precettive (e relativa critica)

L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell'art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.

(...)

Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell'art. 113 per incompatibilità con l'articolo 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di immediata attuazione o programmatiche.

Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza formatasi in proposito, perché la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull'intera legislazione.

Pertanto é il contenuto concreto delle norme dettate nell'articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 1146 del 1988

PROFILI DI INTERESSE

1. Limiti alla revisione costituzionale
2. Possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la legittimità di leggi costituzionali

2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto, l'insindacabilità da parte di questa Corte di disposizioni aventi valore di legge costituzionale, quantomeno quando queste siano impugnate per vizi sostanziali.

L'eccezione non può essere accolta.

La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, [18 del 1982](#)), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, [170 del 1984](#)).

Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si verrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 29 del 1995

PROFILI DI INTERESSE

1. Possibilità di sindacare la costituzionalità di un decreto legge per la “evidente mancanza” dei presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza.
2. possibilità di sindacare il vizio formale di una legge di conversione, laddove essa abbia convertito un decreto legge privo dei presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza.

2.- Con il primo dei ricorsi illustrati nella parte in fatto, la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta contesta la legittimità costituzionale del decreto-legge n. 453 del 1993, in toto, sotto il profilo della violazione dell'art. 77 della Costituzione, assumendo che l'atto impugnato è stato adottato in difetto dei presupposti della necessità e dell'urgenza costituzionalmente richiesti. La stessa Regione contesta, altresì, che il medesimo art. 77 della Costituzione sia stato violato dalla legge n. 19 del 1994, avendo quest'ultima convertito in legge un decreto-legge privo dei ricordati requisiti costituzionali.

Le questioni non sono ammissibili.

Occorre premettere che l'inammissibilità delle dedotte questioni non può essere basata sugli argomenti formulati dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale esula comunque dai poteri di questa Corte accertare la presenza in concreto dei presupposti di necessità e urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge, essendone riservata la verifica alla valutazione politica del Parlamento. Questa posizione, condivisa in passato, ignora che, a norma dell'appena citato art. 77, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 360 del 1996

PROFILI DI INTERESSE

1. Incostituzionalità della prassi della cd. reiterazione dei decreti legge non convertiti.

4.- La questione relativa alla violazione dell'art.77 della Costituzione e' fondata.

La norma impugnata - così come riprodotta nell'art.6, comma 4, del decreto-legge n. 462 del 1996 - ha formato oggetto di una lunga serie di reiterazioni operate mediante decreti-legge, che trovano il loro punto di partenza nel decreto-legge 7 gennaio 1994, n.12, e che si sono prolungate, attraverso una catena ininterrotta, fino ad oggi.

L'art. 77, commi 2 e 3, della Costituzione prevede la possibilità per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (nella forma del decreto-legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come "provvisori", devono risultare fondati sulla presenza di presupposti "straordinari" di necessità ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Ove la conversione non avvenga entro tale termine, i decreti-legge perdono la loro efficacia fin dall'inizio, salva la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

Questa disciplina, nella sua limpida formulazione, non offre alternative al carattere necessariamente provvisorio della decretazione d'urgenza: o le Camere convertono il decreto in legge entro sessanta giorni o il decreto perde retroattivamente la propria efficacia, senza che il Governo abbia la possibilità di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva.

La disciplina costituzionale viene, pertanto, a qualificare il termine dei sessanta giorni fissato per la vigenza della decretazione d'urgenza come un limite insuperabile, che - proprio ai fini del rispetto del criterio di attribuzione della competenza legislativa ordinaria alle Camere - non può essere ne' violato ne' indirettamente aggirato.

Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili: perchè altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto; perchè attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata.

Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo - come e' accaduto nella esperienza più recente - viene, di conseguenza, a incidere negli equilibri istituzionali (v. sentenza n. 302 del 1988), alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 della Costituzione).

Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando il decreto reiterato venga a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o - come nella specie - nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non più reversibili nel caso di una mancata conversione finale (v. sentenza n. 161 del 1995; ordinanza n. 197 del 1996).

5.- Il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel disegno costituzionale, esclude, quindi, che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto- legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto. Se e' vero, infatti, che, in caso di mancata conversione, il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d'urgenza, e' anche vero che, in questo caso, l'intervento governativo - per poter rispettare i limiti della straordinarietà e della provvisorietà segnati dall'art. 77 - non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione e con la reiterazione), ma dovrà, in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura "straordinaria".

6.- I principi richiamati conducono, dunque, ad affermare l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 154 del 1985

PROFILI DI INTERESSE

1. La Corte costituzionale esclude la possibilità di sindacare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari.

5. - Il problema dell'assoggettività al giudizio di questa Corte dei regolamenti parlamentari adottati a sensi dell'art. 64, primo comma, Cost., è il problema dell'ammissibilità della questione. Secondo il giudice a quo, tali regolamenti sono fonti del diritto oggettivo assimilabili alle leggi ordinarie. Ed invero, la riserva del potere di organizzazione delle Camere e di integrazione della disciplina del procedimento legislativo, in quanto istituisce fra gli uni e le altre un rapporto di distribuzione di competenza normativa, se non comporta la costituzionalizzazione dei regolamenti in parola e la loro parametricità, comporterebbe certamente la loro collocazione allo stesso livello delle leggi ordinarie, specie per la parte in cui vengono regolati i rapporti con terzi e, più ancora, se si ritiene che la norma inespresa si lascia desumere dal sistema delle disposizioni di legge in tema di tutela giurisdizionale. Né varrebbe in contrario invocare il dogma dell'insindacabilità degli interna corporis degli organi costituzionali, che questa Corte ha già ripudiato con l'ormai remota sentenza del 1959, n. 9.

Di opposto avviso è, viceversa, l'Avvocatura dello Stato, la quale contesta l'assimilabilità di cui sopra: i regolamenti parlamentari non sarebbero atti dello Stato, bensì di organo, cioè di un singolo ramo del Parlamento, e si sottraggono, sia alla promulgazione del Presidente della Repubblica, sia all'abrogazione per referendum, sicché non possono farsi rientrare fra gli atti di cui all'art. 134 Cost.; essi sarebbero privi, tanto della potenzialità attiva (abrogatrice) nei confronti delle leggi anteriori, quanto della potenzialità passiva (di resistenza) nei confronti delle leggi posteriori, sicché non avrebbero forza di legge; l'interpretazione della sentenza n. 9 del 1959 sarebbe tutt'altro che univoca ed, anzi, sarebbero reperibili altre sentenze (55/1964, 14/1965, 183/1973 e 232/1975), dalle quali "possono desumersi e sono stati desunti indirettamente altri argomenti per escludere quella sindacabilità".

5.1. - È opinione di questa Corte che i richiami alla giurisprudenza costituzionale non danno un apporto risolutivo allo scioglimento del nodo in parola. Ed invero, le sentenze che vengono invocate dall'Avvocatura dello Stato e dalle parti, quando non sono inconferenti, appaiono prestarsi solo a congetture, piuttosto forzate e, comunque, controvertibili e controverse, le quali talvolta risultano dedotte da qualche evidente obiter dictum. E quanto alle considerazioni di ordine concettuale, esse in definitiva si bilanciano, sicché non è possibile cogliere in alcuna di esse un argomento decisivo.

Sembra, viceversa, che la soluzione possa e debba ricercarsi nell'art. 134 Cost., prima ipotesi, indagato alla stregua del sistema costituzionale. Formulando tale articolo, il costituente ha segnato rigorosamente i precisi ed invalicabili confini della competenza del giudice delle leggi nel nostro ordinamento, e poiché la formulazione ignora i regolamenti parlamentari, solo in via d'interpretazione potrebbe ritenersi che questi vi siano ugualmente compresi. Ma una simile interpretazione, oltre a non trovare appiglio nel dato testuale, urterebbe contro il sistema. La Costituzione repubblicana ha instaurato una democrazia parlamentare, intendendosi

dire che, come dimostra anche la precedenza attribuita dal testo costituzionale al Parlamento nell'ordine espositivo dell'apparato statale, ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l'istituto caratterizzante l'ordinamento. È nella logica di tale sistema che alle Camere spetti - e vada perciò riconosciuta - una indipendenza quarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.. Le quarentigie non vanno considerate singolarmente, bensì nel loro insieme. Ed infatti, attengano esse all'immunità dei membri delle Camere ovvero all'immunità delle rispettive sedi, è evidente la loro univocità, mirando pur sempre ad assicurare la piena indipendenza degli organi. Ne è conferma il divieto alla forza pubblica ed a qualsiasi persona estranea - sia pure il Presidente della Repubblica o il membro di una Camera diversa da quella di appartenenza - di entrare nell'aula, che discende dall'art. 64, ultimo comma, Cost., prima ancora che dagli artt. 62.2 e 64.1 del regolamento della Camera e 69.2 e 70.1 del regolamento del Senato. Il Parlamento, insomma, in quanto espressione immediata della sovranità popolare, è diretto partecipe di tale sovranità, ed i regolamenti, in quanto svolgimento diretto della Costituzione, hanno una "peculiarità e dimensione" (sentenza [n. 78 del 1984](#)), che ne impedisce la sindacabilità, se non si vuole negare che la riserva costituzionale di competenza regolamentare rientra fra le quarentigie disposte dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza dell'organo sovrano da ogni potere. Le suesposte considerazioni non consentono che nell'art. 134, primo alinea, Cost. possano ritenersi compresi i regolamenti parlamentari in oggetto, dei quali pertanto va riconosciuta l'insindacabilità, con la conseguente dichiarazione d'inammissibilità della proposta questione, cui corrisponde la preclusione dell'esame del merito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle tre ordinanze in epigrafe (r.o. 408/1977, 315 e 316/1981), dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12.1 e 12.3 dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati - approvati rispettivamente il 17 e 18 febbraio 1971 -, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, 108, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 16 del 1978

PROFILI DI INTERESSE

1. La Corte costituzionale enuclea dall'art. 75 della Costituzione una serie di limiti impliciti e di limiti taciti all'ammissibilità del quesito referendario abrogativo.

1. - Le varie questioni che la Corte é tenuta a proporsi, per accertare l'ammissibilità delle otto richieste in discussione, sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la definizione dell'istituto del referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost. Pertanto gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La novità e la vastità dei problemi, che nella presente occasione si prospettano alla Corte, impongono anzitutto di considerare e di determinare - in via preventiva e generale - i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilità delle richieste di referendum: al fine di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale si possano coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa deve in questa sede svolgere.

Rimane ferma, anche nell'attuale prospettiva, la sistemazione già operata dalla [sentenza n. 251 del 1975](#), quanto ai compiti rispettivamente attribuiti - nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 - a questa Corte ed all'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Conseguentemente, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale "accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarità e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta medesima"; mentre a questa Corte é conferita la sola "cognizione dell'ammissibilità del referendum", secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32 secondo comma e 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si é aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque - come precisava la sentenza testé ricordata - "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge".

Ciò non toglie, però, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle "leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". Tale interpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto - postulato più che dimostrato - che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilità, contenuta nel capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove é altrettanto sostenibile - in ipotesi - che essa presuppone una serie di cause inesprese, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo.

Vero é che questa Corte giudica dell'ammissibilità dei referendum - stando alle concordanti previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 1970 - "ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione". Ma non per questo si può sostenere che il

secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cioè stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione consistente nel ritenere - da un lato - che siano presenti, nel nostro ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilità, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum abrogativo; e che questa Corte non possa - d'altro lato - ricavarne conseguenze di sorta, solo perché il testo dell'art. 75 secondo comma Cost. non le considera specificamente.

Del resto, una testuale conferma di ciò deriva per l'appunto da quell'art. 2 primo comma della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui "spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso". Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste "presentate a norma dell'articolo 75", tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilità dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un "referendum popolare" e se gli atti che ne formano l'oggetto rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente suscettibili di essere abrogate dal corpo elettorale.

3. - Salve le ulteriori indicazioni contenute nel seguito dell'attuale sentenza, ai fini dei singoli giudizi di ammissibilità, questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilità.

In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare.

In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare - del tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).

In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali).

In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata - ove occorra - da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CASO MARBURY vs. MADISON (1803)

PROFILI DI INTERESSE

1. Nascita del controllo diffuso di costituzionalità, come derivazione logica dalla natura rigida della Costituzione.

4. LA CORTE COSTITUZIONALE



35. Marbury vs. Madison (*ovvero: la nascita della giustizia costituzionale*)

Con l'espressione "giustizia costituzionale" si intende il controllo giudiziario, affidato ad un giudice *ad hoc* oppure diffuso tra tutti i giudici, del rispetto della Costituzione. Si tratta di una branca del diritto costituzionale che nasce, modernamente, con una storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti datata 1803.

Il caso su cui la Corte si trovava a decidere nasceva dal fatto che il giudice Marbury, nominato giudice di una Corte federale dal Presidente degli Stati Uniti Adams sullo scadere del mandato, non aveva ricevuto materialmente la nomina che ora il nuovo segretario di Stato, Madison si rifiutava di trasmettere. Marbury decise allora di adire la Corte Suprema per ottenere un ordine di

consegna della nomina. La decisione della Corte fu nel senso di riconoscere, sì, la validità della nomina, ma di dichiarare, contemporaneamente, contrastante con la Costituzione – *e quindi illegittima* – la legge che attribuiva la competenza a decidere il caso alla Corte stessa, che in tal modo riusciva ad evitare una pronuncia nel merito politicamente scomoda.

L'importanza della sentenza in esame travalica, di gran lunga, la vicenda specifica che la generò. Essa consiste, infatti, nel fissare alcuni importanti principi sui quali poggerà la nascita e l'evoluzione della giustizia costituzionale, ed in particolare nell'affermazione di carattere generale secondo cui le leggi contrarie a Costituzione non possono essere applicate. Secondo la Corte Suprema, infatti, «è una proposizione troppo semplice per essere contrastata che, o la Costituzione è superiore ad ogni atto legislativo non conforme ad essa, o il potere legislativo può modificare la Costituzione con una legge ordinaria. ... Se la prima parte di questa proposizione alternativa è vera, un atto legislativo contrario alla Costituzione non è legge; se invece la seconda parte è vera, le Costituzioni scritte debbono essere considerate come assurdi tentativi da parte del popolo di limitare un potere per sua natura illimitabile. Certo, tutti coloro che hanno partecipato alla formazione di una Costituzione scritta l'hanno considerata come la legge fondamentale e suprema della nazione; di conseguenza, la teoria fondamentale su cui si fonda ogni governo organizzato in base ad una Costituzione è che un atto del potere legislativo non conforme alla Costituzione è invalido. Questa teoria si desume immediatamente dalla natura delle Costituzioni scritte e, per conseguenza, deve essere considerato da questa Corte come uno dei principi fondamentali della nostra società».

Da queste premesse di natura teorica la Corte Suprema ricava, immediatamente, un corollario di ordine pratico che dovrà guidare il comportamento dei giudici in casi del genere. Essa ricorda, infatti, che «è compito e dovere rigoroso del potere giudiziario dichiarare la volontà della legge. Coloro che applicano una norma legislativa a casi particolari debbono necessariamente esaminarla ed interpretarla. Se due leggi sono in conflitto, la Corte deve decidere sulla efficacia di ciascuna di esse. Così, se una legge è in contrasto con la Costituzione, e tanto la legge quanto la Costituzione si riferiscono ad un caso particolare in modo che la Corte è obbligata a deciderlo o conformemente alla legge, non tenendo conto della Costituzione, o conformemente alla Costituzione, non tenendo conto della legge, la Corte deve stabilire quale delle norme in conflitto debba essere applicata. Ciò costituisce l'essenza della funzione giudiziaria. Se allora le Corti debbono tenere conto della Costituzione, e se la Costituzione è superiore ad ogni atto ordi-

nario del potere legislativo, la Costituzione, e non l'atto ordinario, **deve essere** applicata nei riguardi del caso cui entrambi si riferiscono»: nasceva, in tal modo, il controllo *diffuso* (cioè esercitabile diffusamente da tutti i giudici) sulla costituzionalità delle leggi.

⇒ Il testo della sentenza *Marbury vs. Madison* si legge, ad esempio, nel sito:
<http://www.tourolaw.edu/patch/Marbury>

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 64 del 1961
SENTENZA N. 126 del 1968

PROFILI DI INTERESSE

1. La sentenza n. 64/1961 è un esempio di sentenza di rigetto.
2. La sentenza n. 126/1968 è un esempio di sentenza di accoglimento.
3. La sequenza delle due decisioni è un esempio di come la Corte costituzionale possa passare da una sentenza di rigetto ad una sentenza di accoglimento sulla stessa *quaestio legitimitatis*.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Lagonegro a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia, imputati di relazione adulterina, la difesa degli imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza del 24 novembre 1960, sospeso il procedimento, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. In tale ordinanza si rileva che l'art. 559 Cod. pen., prevedendo come reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del coniuge in generale, crea una disparità di trattamento giuridico fra i coniugi, ponendosi così in contrasto col principio della loro eguaglianza morale e giuridica stabilito dall'art. 29 della Costituzione, nonché con quello della parità dei sessi di fronte alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione stessa.

(omissis: analoga questione sollevata dal Pretore di Ancona)

Considerato in diritto

1. - Devono, innanzi tutto, essere ben chiari i limiti dell'intervento della Corte costituzionale nelle questioni che si sono riaccese in occasione della presente controversia. E noto che relativa mente alla posizione dei due coniugi nella famiglia si discute, *de iure condendo*: se sia opportuno che la infedeltà coniugale sia ancora dalla legge considerata come reato; se, nell'affermativa, debba essere eguale o diverso per i due coniugi il trattamento penale; se le sanzioni penali attualmente stabilite siano veramente adeguate alla importanza dei fatti; se il sistema vigente meriti, comunque, di essere riformato; ecc.

Tutte queste questioni - non é superfluo il ribadirlo - sono estranee alla competenza della Corte, e nulla alla Corte spetta di decidere in proposito. E se gli argomenti in vario senso da esse suscitati sono da prendere in qualche considerazione nella sentenza, ciò avviene solo se e in quanto, per una loro attinenza col contenuto e con i motivi della norma impugnata, siano idonei a fornire elementi per la decisione della questione di legittimità costituzionale. Di tale questione, pertanto, l'oggetto deve ritenersi fissato nei termini seguenti: poiché la legge penale vigente include l'adulterio, la relazione adulterina e il concubinato nel novero dei reati, e dispone un diverso trattamento per i due coniugi, occorre stabilire se questa disparità di trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

2. - É noto che l'art. 3 dichiara il principio di eguaglianza in generale, in virtù del quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'art. 29 riguarda in particolare il principio di eguaglianza nel matrimonio, e dispone

che questo é ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare.

Sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in più sentenze; ed ha costantemente ritenuto che tale principio, diretto evidentemente ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, non può significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse: esigenza inderogabile di logica legislativa che qualche costituzione moderna ha addirittura espressamente dichiarata. Un ordinamento il quale non distingue situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non é nemmeno pensabile, anche perché, come bene é stato osservato, finirebbe in sostanza col non disporre regola alcuna.

(omissis)

3. - Fra le argomentazioni enunciate in dottrina a favore della illegittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. pen., viene di solito posta in speciale rilievo quella che tende a circoscrivere l'oggetto della tutela penale, negando che esso si estenda all'interesse dell'unità familiare, e limitandolo al diritto alla fedeltà coniugale. In tale modo si ritiene di poter sostenere che, essendo questo diritto eguale nei due coniugi ed eguale per conseguenza l'entità dell'offesa, verrebbe a mancare ogni ragione per una diversità di trattamento; e tale disparità, se effettivamente sancita, come appunto nell'art. 559, costituirebbe violazione del principio di eguaglianza.

In contrario é da rilevare che il diritto alla fedeltà non é l'unico oggetto della tutela e della offesa; ma che anche se lo fosse ciò non costituirebbe ragione sufficiente per la illegittimità della norma. Quella diversità di situazioni, infatti, che, secondo la interpretazione dell'art. 3 ora ricordata, esclude che il diverso trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, é determinata, in diritto penale, non soltanto dalla diversa natura del bene leso, ma anche da una diversa quantità e gravità della offesa a carico dello stesso bene. Per conseguenza, anche ammettendo che unico bene protetto dalla norma dell'art. 559 sia la fedeltà coniugale, già basterebbe ad escludere la illegittimità del diverso trattamento, senza necessità di far capo alla unità familiare, la maggiore gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune opinione, riscontra nella infedeltà della moglie, e che non é negata, anzi talvolta é esplicitamente ammessa, dai sostenitori della illegittimità.

Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a parte le leggi, é auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della fedeltà coniugale é unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo é apparso al legislatore, in base,

come si é detto, alla prevalente opinione, offesa piú grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso é idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall'ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto che adeguarsi a una valutazione dell'ambiente sociale che, per la sua generalità, ha influenzato anche altre parti dell'ordinamento giuridico; come può chiaramente desumersi, tra l'altro, dall'art. 151 del Codice civile, il quale per l'adulterio della moglie consente l'azione di separazione in ogni caso, mentre per l'adulterio del marito la subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria grave a danno della moglie.

In senso contrario nemmeno sarebbe il caso di riportarsi alle legislazioni di quei paesi nei quali la infedeltà coniugale nelle sue diverse forme non é prevista come reato. E ciò perché ogni legislazione va considerata, come é ovvio, in rapporto agli orientamenti e alle influenze sociali del luogo in cui opera; e anche perché la non incriminazione può essere determinata da ragioni varie di opportunità familiare e sociale estranee alla gravità dei fatti in questione, gravità che, nella opinione pubblica di quei paesi, può essere anche non difforme da quella corrente nel nostro.

4. - Ma, in aggiunta alle ragioni già esposte e di per sé sufficienti, la illegittimità costituzionale dell'art. 559 é da escludere anche in considerazione dei limiti che, in forza dell'art. 29 della Costituzione, il legislatore ordinario ha potestà di stabilire al principio di eguaglianza fra i coniugi. Il diverso trattamento disposto dall'art. 559 Cod. pen. bene, infatti, può includersi fra i limiti posti a garanzia della unità familiare.

É sorto il dubbio se la dichiarazione di eguaglianza fra i due coniugi non finisca, a causa di questo potere limitativo conferito al legislatore, col risultare soltanto apparente. Ma non sembra che il dubbio sia fondato. Il principio della eguaglianza fra i coniugi nel matrimonio é da ritenersi positivamente stabilito nell'ordinamento; né perde di contenuto a causa delle limitazioni che la legge può apportarvi, se queste, come é prescritto, siano mantenute nell'ambito della garanzia della unità familiare. Trattasi, evidentemente, di una eccezione al principio e che nel senso di una eccezione va interpretata; ma ciò non toglie che i limiti siano previsti e che il concetto dell'unità familiare sia sufficiente a determinarne la portata.

Con l'affermazione della esigenza dell'unità familiare, in fondo, il legislatore costituente riafferma un orientamento già manifesto nel primo comma dello stesso art. 29, allorché dichiara la famiglia società naturale fondata sul matrimonio: dove la qualifica di "naturale", se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo.

Non é dubbio che fra i limiti al principio della eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ma non sarebbe fondata la tendenza che volesse ridurre le limitazioni a questi coefficienti positivi. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'unità é affidata anche, come in tutti gli organismi, alla difesa contro ogni influenza negativa e disgregatrice della unità stessa; e si deve ammettere pertanto che, relativamente all'adulterio, alla relazione adulterina e al concubinato, le norme penali si siano appunto ispirate, senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di difesa. Un indice abbastanza significativo dell'orientamento del Codice circa l'oggetto della tutela penale in queste figure di reato si può già riscontrare nella loro inclusione fra i delitti contro la famiglia e, più specificamente, contro il matrimonio: termini che, superando l'ambito limitato dei rapporti tra i due coniugi, riguardano la famiglia e il matrimonio nella più lata loro essenza istituzionale.

É innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a parte la eventuale - rigorosamente condizionata - azione di disconoscimento. Tutti questi coefficienti hanno agito sulle direttive del legislatore; e ciò senza punto far calcolo, in quanto fatti anormali e che si auspicano destinati a scomparire, delle reazioni violente e delittuose cui, in ispecie in certi ambienti, può in particolare dar luogo la infedeltà della moglie.

D'altra parte, che la legge penale, nel disporre un dato trattamento, si sia volta per volta adeguata, a seconda dei casi, alla varietà delle situazioni, risulta ben chiaro anche dal fatto che, relativamente alla stessa delicata materia della fedeltà sessuale, il marito e la moglie sono stati trattati con criteri di piena eguaglianza là dove identica é apparsa la posizione di entrambi. Basterà a tal proposito ricordare l'art. 587 Cod. pen. (e ciò a parte ogni valutazione circa l'accettabilità o meno dei criteri che hanno ispirata questa norma), che riduce a minima misura la quantità

della pena per l'omicidio e per le lesioni personali volontarie nella ipotesi in cui il delitto sia commesso nell'atto di scoprire il coniuge, la figlia e la sorella in illegittima relazione carnale: il coniuge, in genere, dunque, e non soltanto la moglie, essendosi evidentemente riconosciuto che lo stato d'ira (così espressamente qualificato dal citato articolo) che è a base di questa speciale forma di provocazione, produce un turbamento psichico di tal natura e intensità da non consentire discriminazione alcuna fra i coniugi.

In conclusione, la norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non è stata creata a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto è stato preso atto di una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica. Che poi tale disciplina soddisfi ogni esigenza e sia mezzo idoneo e sufficiente per le finalità prese in considerazione, è questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Lagonegro (...) e del Pretore di Ancona (...), sulla legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

SENTENZA N. 126 ANNO 1968

(omissis)

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto - punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà coniugale - la legge fa un diverso trattamento fra i coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato.

L'ordinanza rileva che la Corte costituzionale, con [sentenza n. 64 del 23 novembre 1961](#), ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini, ma che tuttavia si impone il riesame di essa per riscontrare se - nell'attuale momento storico sociale - sussiste tuttora quella situazione obiettivamente diversa fra marito e moglie, che possa legittimare la discriminazione posta dalla norma impugnata.

(omissis: analoghe questioni sollevate da altri giudici)

Non essendovi stata costituzione delle parti dei suddetti giudizi, né essendo intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione è stata decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto

1. - I vari giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, perché tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.

2. - Occorre precisare preliminarmente che la denuncia di illegittimità è limitata alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale. Ed invero, le ordinanze discutono dell'adulterio della moglie, ma nessuna di esse prende in considerazione l'altra fattispecie delittuosa contemplata da terzo comma dello stesso articolo come reato a sé stante, la relazione adulterina, per la quale, quindi, non risulta proposta alcuna questione.

3. - Con la [sentenza n. 64 del 23 novembre 1961](#), questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. L'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno prima, e le altre successivamente hanno riproposto la questione ulteriormente argomentando e sostenendo che, negli ultimi anni, è sostanzialmente mutata in materia la coscienza collettiva. Di conseguenza sarebbe necessario accertare se - nell'attuale momento storico sociale - continui a sussistere oppure no quella diversità obbiettiva di situazione che nella precedente sentenza la Corte ritenne di riscontrare sì da giustificare il differente trattamento, fatto dal legislatore penale all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito.

La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata.

4. - Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia.

5. - Non appare molto appropriato il riferimento fatto dalle ordinanze di rimessione all'art. 3 della Costituzione per il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e simili. Questa norma, che tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Essa tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro, ecc. E la differenza di sesso é richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia.

6. - I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo.

Come é stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi é dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.

Queste considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata.

É questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi - il quale rimane pur sempre la regola generale - occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base nel nostro ordinamento.

Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, é di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità.

È chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, per il quale è punito il correo della moglie adultera.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 11 del 1965

SENTENZA N. 52 del 1965

PROFILI DI INTERESSE

1. La sentenza n. 11/1965 è un esempio di sentenza interpretativa di rigetto.

2. La sentenza n. 52/1965 è un esempio di sentenza interpretativa di accoglimento.

3. La sequenza delle due decisioni è un esempio di come la Corte costituzionale possa passare da una sentenza interpretativa di rigetto ad una sentenza interpretativa di accoglimento, mutando la *norma* (ma non la *disposizione* impugnata) sulla quale si pronuncia.

SENTENZA N. 11 ANNO 1965

(*omissis*) ... nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1964 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di De Aloé Guido, Pittino Roberto, Borin Giovanni ed altri, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pittino Roberto e Borin Giovanni;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Giovanni Conso e Giacomo Delitala, per Pittino e Borin.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione rileva che, secondo l'indirizzo della prevalente giurisprudenza confortato da sentenze della Corte di cassazione a Sezioni unite, le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater, inseriti nel Codice di procedura penale con la legge 18 giugno 1955, n. 517, non sono estensibili alla istruzione sommaria. Rimette pertanto gli atti a questa Corte "per la decisione sulla legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 392 in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale, rispetto all'art. 24 della Costituzione". La difesa, nell'atto di costituzione, ha concluso in termini sostanzialmente identici, precisando in pubblica udienza la sua richiesta nel senso che la Corte dovrebbe dichiarare la illegittimità parziale delle norme impugnate in quanto gli artt. 304 bis, ter e quater non sono applicabili alla istruzione sommaria. L'ordinanza, inoltre, tiene a ricordare che il giudizio relativo alla legittimità costituzionale di una norma di legge presuppone che se ne dia la interpretazione più esatta; e questa, nel caso attuale, sarebbe quella fornita da ultimo dalla Corte di cassazione.

La Corte osserva preliminarmente essere ovvio principio quello enunciato nell'ordinanza del Tribunale di Varese. È evidente che della legittimità costituzionale di una norma non si può giudicare senza prima avere stabilito quali della norma siano il contenuto e la portata. A questo fine non è escluso che la Corte costituzionale possa anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre però che, a seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche la interpretazione propria. Stabilire infatti quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale; ma esso appartiene al giudizio della Corte non meno della comparazione, che ne consegue, fra la norma interpretata e la norma costituzionale, l'uno e l'altro essendo parti inscindibili del giudizio che è propriamente suo. Che poi frequentemente la parte del giudizio della Corte relativa alla interpretazione della norma ordinaria non assuma un particolare rilievo, per la evidenza del contenuto della norma stessa, o per effetto, appunto,

di una precedente interpretazione sicuramente consolidata, non é cosa che valga a mutare la posizione logica dei due momenti, né l'appartenenza di entrambi all'unitario giudizio della Corte. D'altra parte, una precedente interpretazione della norma impugnata sarebbe idonea ad assumere l'efficacia in un certo senso impegnativa che l'ordinanza e la difesa sostengono solo allorché, per generale costante adesione e della dottrina e della pratica, essa si sia sicuramente e lungamente consolidata attraverso il tempo.

Il che, ad avviso della Corte, non può dirsi dell'indirizzo che mira ad escludere per la istruzione sommaria l'applicabilità delle garanzie della difesa stabilite nelle disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater.

(omissis)

3. - Ciò premesso, punto centrale della indagine é lo stabilire se veramente si possa ritenere esatta la interpretazione restrittiva che é stata data ai tre articoli ripetutamente citati. A questo proposito occorre innanzi tutto domandarsi se sussistano elementi idonei a far ritenere che siano stati gli autori della riforma del 1955 a voler limitare, nel senso poi dichiarato dalla Corte di cassazione, l'efficacia delle norme in questione.

(omissis)

Ora, né dal testo della legge né dai lavori preparatori emergono elementi o indizi di sorta in quel senso. Assai significativi, invece, sono gli elementi opposti, nel senso cioè di una efficacia di quelle garanzie concepita implicitamente come unitaria, e quindi riferibile all'uno e all'altro tipo di istruzione. Nella relazione ministeriale con cui il disegno di legge fu presentato alla Camera e al Senato, rispettivamente nell'agosto 1954 e nel giugno 1955, tre punti, ad avviso della Corte, si presentano di decisiva importanza; primo: tenuta presente la impossibilità di avviare in breve tempo i lavori per la riforma totale del Codice di procedura penale, si afferma preliminarmente "la necessità di coordinare il Codice di rito con la Costituzione"; secondo: si dichiara che il testo presentato al Parlamento "é inteso principalmente a offrire ulteriori garanzie alla difesa e alle parti"; terzo: immediatamente dopo, sempre all'inizio della relazione, si mette in rilievo che "si é ammessa una più larga partecipazione del difensore alla istruzione". Sono questi i principi informativi della riforma, e non si prestano invero a costituire argomento favorevole per una soluzione restrittiva. Essi sono, d'altra parte, così chiaramente ed energicamente espressi da indurre senz'altro alla certezza che se la partecipazione della difesa agli atti indicati nell'art. 304 bis si fosse voluta limitare alla istruzione formale, di una così netta deviazione dall'indirizzo generale della riforma non avrebbero potuto mancare nei lavori preparatori i motivi di giustificazione.

Né potrebbe una finalità di discriminazione da parte del legislatore desumersi dalla collocazione delle norme in esame nel titolo della istruzione formale. E ciò perché tutte le norme che regolano gli atti della

istruzione hanno organicamente la loro sede in quel titolo, mentre quello successivo, riguardante la istruzione sommaria, contiene la norma generale per cui il Procuratore della Repubblica può compiere tutti gli atti che nella istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore (art. 391), con l'aggiunta di disposizioni che riguardano in modo particolare la istruzione sommaria (art. 389 e segg.).

Ad escludere la volontà del legislatore di limitare l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater alla istruzione formale può anche essere invocato l'art. 4 delle norme di attuazione e di coordinamento, pubblicate con D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 392, il quale contiene evidente, se pure implicito, il riferimento anche alla istruzione sommaria. Nel regolare, infatti, la notificazione degli avvisi indicati negli artt. 304 ter e quater si parla in genere di "ufficio giudiziario" e di "istruzione penale" e, ancor più, di notificazione mediante deposito "nella cancelleria e segreteria", con evidente riferimento, con quest'ultimo termine, ad un ufficio che appartiene alla magistratura requirente. Dal che si è fondatamente dedotto, dalla giurisprudenza che da principio fu favorevole ad una larga interpretazione delle norme, altro argomento per ritenere che gli autori della riforma del 1955 la vollero estesa anche alla istruzione sommaria.

4. - Escluso che una discriminazione fra i due tipi di istruzione sia stata voluta dagli autori della riforma, occorre ora prendere in esame le principali argomentazioni addotte per dimostrare che comunque tale discriminazione effettivamente esiste nella legge. Esse possono ridursi sostanzialmente nei termini seguenti: la istruzione sommaria ha carattere eccezionale rispetto alla istruzione formale; la sua diversa natura e finalità non consente che le siano estese le disposizioni di cui agli artt. 304 bis, ter e quater.

L'argomentazione che tende ad attribuire alla istruzione sommaria carattere eccezionale mira in fondo a presentare come quantitativamente trascurabile la zona nella quale, con la interpretazione restrittiva, verrebbero a mancare le note garanzie difensive. L'affermazione appare non conforme alla realtà, sia che si guardi alla latitudine conferita alla istruzione sommaria dalla legge, sia che si guardi alle dimensioni che essa, di fatto, ha poi assunto nella pratica. Sotto il primo aspetto va considerato innanzi tutto che (a parte i casi di giudizio direttissimo e di giudizio per decreto) si deve procedere con istruzione sommaria per tutti i reati di competenza del pretore e per tutti i reati di competenza del tribunale dei minorenni: (artt. 389, ultimo comma, del Cod. di procedura penale e 13, primo comma, del R.D. legge 20 luglio 1934, n. 1404): due categorie numerosissime di procedimenti penali, a parte la importanza qualitativa, in non pochi casi tutt'altro che trascurabile. A queste due categorie sono da aggiungere le altre indicate dall'art. 389: reati di competenza della corte d'assise e del tribunale quando l'imputato sia stato sorpreso in flagranza; reati commessi da chi si trova in stato di arresto ovvero detenuto o internato per misura di sicurezza; reati per i quali sia intervenuta la confessione dell'imputato, anche se è stata iniziata la istruzione formale; reati di competenza della corte d'assise o del tribunale

punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente. Un complesso, dunque, di numerosi e spesso gravi procedimenti, che valgono, nel loro insieme, ad escludere che abbia sufficiente fondamento il carattere di eccezionalità che si vorrebbe attribuire alla istruzione sommaria.

Sotto il secondo aspetto bisogna considerare che nella prassi il rito sommario ha finito in effetti con l'essere adottato negli uffici giudiziari per tutti i casi in cui il rito formale non sia obbligatorio. Potrebbero farsi su tal punto considerazioni ed obiezioni di varia natura, che però non attengono alla presente questione, si può a ogni modo rilevare che una così larga applicazione del rito sommario, fu, nella normalità dei casi, ispirata a un criterio di economia processuale, in relazione alla possibilità di concludere la istruzione (esclusi i casi di non doversi procedere) col rapido metodo della richiesta di citazione diretta al giudizio, continuando con ciò, in sostanza, il sistema del Codice del 1913, che il rito sommario rendeva di regola obbligatorio per i procedimenti di competenza del tribunale (art. 279, terzo comma). In definitiva, l'affermazione relativa a un carattere eccezionale della istruzione sommaria non appare convincente, ché, anzi, dal considerare le numerose categorie per le quali la legge dispone questo tipo di istruzione e gli sviluppi che esso ha effettivamente assunto nella pratica, si desume che con tale rito si svolge una parte più che rilevante dei procedimenti penali, alla quale, con la interpretazione restrittiva, verrebbero meno le garanzie disposte dagli artt. 304 bis, ter e quater.

5. - Se una discriminazione fra i due tipi di istruzione non é possibile in base a un carattere eccezionale della istruzione sommaria, nemmeno, a giudizio di questa Corte, essa può trovare fondamento in una diversa natura e finalità della stessa, sì da attribuirle come carattere essenziale la evidenza della prova, e quindi la rapidità e semplicità della indagine.

É innegabile che nelle sue normali prospettive la istruzione sommaria debba assumere un andamento piuttosto rapido e semplice, come del resto può desumersi dalla sua stessa denominazione. Ciò che non può ammettersi é che tale rapidità e speditezza sia davvero una sua nota inderogabile e costante, sì da risultarne una vera e propria antitesi con la istruzione formale.

Si é detto anche che una sostanziale diversità fra i due tipi di istruzione deriva dalla loro diversa finalità e dal diverso modo con cui rispettivamente si concludono. (...)

Per ciò che riguarda il primo punto si é già rilevato che la istruzione sommaria assume spesso un andamento tutt'altro che facile e breve, e non può ripetere la sua fisionomia da una mera finalità di controllo di una prova già preconstituita. A ogni modo non é dubbio che i due tipi di istruzione abbiano comune la finalità della ricerca del vero al fine di una adeguata preparazione del giudizio, finalità per cui non é concepibile una attenuazione delle garanzie sol perché diverso é il tipo della istruzione. Per ciò che riguarda il diverso modo di conclusione della istruzione sommaria e della istruzione formale, può dirsi che proprio la rapidità e

l'immediatezza della richiesta di citazione diretta con cui la prima, fuori dei casi di proscioglimento, si conclude, lungi dal giustificare la mancanza, rende per lo meno egualmente necessaria la presenza di certe sostanziali garanzie per la difesa. (...)

6. – (...)

Quanto alle difficoltà di ordine pratico che pure sono state opposte contro l'applicabilità alla istruzione sommaria di queste garanzie per la difesa, a causa dell'aggravio che ne verrebbe, soprattutto per i processi di minore entità, negli uffici giudiziari, non è propriamente compito di questa Corte, in un giudizio di legittimità costituzionale, il prenderle in esame. Può tuttavia osservarsi che tali difficoltà non devono essere ingrandite, in quanto, come è stato già rilevato anche in giurisprudenza, trattasi di adempimenti che possono svolgersi nel giro di qualche settimana. Del resto tutto il complesso delle forme e delle garanzie di ogni genere disposte dalla legge per una conclusione del processo che risponda a giustizia, importa altrettanti momenti di interruzione e di ritardo nel corso della indagine; ma non per ciò un siffatto elemento può influire sulla necessità che le forme e le garanzie seguano il loro corso e siano parte essenziale della disciplina del procedimento.

La Corte in definitiva osserva che in tutte le argomentazioni addotte contro l'applicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater anche alla istruzione sommaria, non ve ne sono di sicuramente convincenti, soprattutto perché nessuna di esse vale ad escludere che i due tipi di istruzione, anche ammesse tutte le distinzioni, sostanzialmente si equivalgono di fronte alle ragioni che indussero il legislatore a dettare quelle norme.

Tuttavia, anche a voler ammettere, in ipotesi, il permanere di un qualche motivo di dubbio, la Corte ritiene che esso non possa risolversi se non nel senso della interpretazione più larga, sia perché è in tal modo assicurata piena osservanza al precetto dell'art. 24 della Costituzione, sia perché la maggiore possibile estensione conferita al diritto di difesa, in armonia - s'intende - con le altre fondamentali esigenze del processo, costituisce il maggior presidio per l'autorità e il prestigio delle sentenze dei giudici.

(omissis)

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, in relazione agli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Varese del 7 aprile 1964.

SENTENZA N. 52 ANNO 1965

(*omissis*)

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 4 marzo 1965 nel procedimento penale a carico di Venieri Angelo, il Pretore di Imola ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, prima parte, del Codice di procedura penale in riferimento all'inciso "in quanto sono applicabili" e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice, perché in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, ritenendo la questione stessa rilevante ai fini della definizione del procedimento.

Osserva il Pretore nell'ordinanza che la Corte costituzionale, con [sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965](#), ha dichiarato non fondata la detta questione, affermando in motivazione che le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale sono applicabili anche all'istruttoria sommaria, ed escludendo, su questa base, la sussistenza del lamentato contrasto fra la norma denunziata e il precetto costituzionale.

Ciò premesso, il giudice a quo rileva che a tale pronuncia non si sarebbero adeguati alcuni successivi giudicati della magistratura ordinaria, e che comunque si sarebbero prospettate, anche da parte delle autorità giudiziarie che si sono conformate alla sentenza della Corte costituzionale, due tesi contrastanti circa l'interpretazione della detta pronuncia: l'una le attribuisce contenuto meramente interpretativo, con la conseguenza di ritenere applicabili gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale anche alle situazioni processuali anteriori alla pronuncia stessa non coperte dal giudicato; l'altra le riconoscerebbe, invece, efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione, a norma degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Secondo il giudice a quo sorgerebbe, pertanto, incertezza sia in ordine all'esistenza del diritto di difesa nell'istruttoria sommaria, sia in ordine alla validità degli atti di istruttoria sommaria compiuti antecedentemente alla sentenza della Corte senza l'osservanza delle disposizioni relative all'istruzione formale.

Per risolvere tali dubbi si renderebbe necessaria una nuova pronuncia della Corte, alla quale non osterebbe la già intervenuta dichiarazione di infondatezza, dati i nuovi profili che accompagnerebbero l'odierna impugnativa, inerenti alle accennate possibilità di contrastanti interpretazioni della intervenuta decisione. (*omissis*)

Considerato in diritto

Con la [sentenza n. 11](#) del corrente anno questa Corte, in considerazione dell'intento ispiratore della riforma legislativa del 1955, degli orientamenti giurisprudenziali immediatamente successivi a tale riforma, dei generali, autorevolissimi convincimenti della dottrina, aveva

ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra l'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale e l'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che il rinvio fatto dall'art. 392 alle disposizioni relative all'istruzione formale, "in quanto sono applicabili", consentisse l'estensione all'istruzione sommaria delle disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dell'anzidetto codice, riguardanti l'esercizio del diritto di difesa nell'istruzione formale. In tal modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema, in piena armonia con la Costituzione.

L'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958 aveva ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta interpretazione dell'art. 392 - che é l'unica non contrastante col precetto dell'art. 24 della Costituzione -, continua a escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo del Codice di procedura penale, dati i particolari caratteri dell'istruzione sommaria, consenta l'estensione a quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa introdotte nel Codice con gli artt. 304 bis, ter e quater. Interpretata e applicata in tal modo, la disposizione del primo comma dell'art. 392 continua perciò a vivere nella realtà concreta in modo incompatibile con la Costituzione, come questa Corte ha già diffusamente spiegato nella ricordata [sentenza n. 11](#). É evidente, del resto, che, ove con l'istruzione sommaria dovesse risultare, per natura, incompatibile l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso stesso in assoluto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale vuole assicurato il diritto di difesa "in ogni stato e grado del procedimento".

Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità dell'istruzione sommaria con l'esercizio del diritto di difesa. Onde contrasta con l'art. 24 della Costituzione semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di istruzione la legge escluda l'esercizio della difesa.

Uniformandosi al precedente segnato dalla [sentenza n. 26 del 1961](#), la Corte ritiene pertanto di dovere, nella situazione determinatasi, della quale si é fatta eco l'ordinanza che ha dato inizio al presente giudizio, dichiarare illegittimo l'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui, estendendo alla istruzione sommaria le norme stabilite per l'istruzione formale solo "in quanto sono applicabili", autorizza ad escludere che anche nell'istruzione sommaria debbano avere applicazione le disposizioni degli artt. 304 bis, ter, quater, poste a garanzia del diritto di difesa.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso Codice.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 190 del 1970

PROFILI DI INTERESSE

1. E' un esempio di sentenza manipolativa di natura additiva.

(omissis)

Considerato in diritto

1. - L'attuale questione di legittimità costituzionale - quale risulta dall'ordinanza 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma e dall'ordinanza 4 giugno 1970 di questa Corte - investe la disciplina desumibile dagli articoli 303, primo comma, e 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, in forza della quale nel corso dell'istruttoria formale il solo pubblico ministero, e non anche il difensore, può assistere all'interrogatorio dell'imputato e può fare, in tale occasione, istanze, osservazioni e riserve. La Corte é chiamata a decidere se l'esclusione del contraddittorio nel momento dell'assunzione del predetto atto istruttorio si risolva in una illegittima menomazione di quel diritto di difesa che la Costituzione (art. 24, secondo comma) garantisce, come inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento.

2. - Per la decisione di siffatta questione occorre preliminarmente accertare se nel processo penale il ruolo del pubblico ministero e quello del difensore dell'imputato presentino quel minimo di omogeneità che consenta una comparazione dei poteri dalla legge conferiti all'uno od all'altro.

A tal proposito si deve riconoscere che il pubblico ministero, in via di principio, non può essere considerato come parte in senso stretto. Magistrato appartenente all'ordine giudiziario, collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, egli non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge: persegue, come si usa dire, fini di giustizia. Si comprende, pertanto, perché il pubblico ministero svolga la funzione che gli é propria anche quando promuove accertamenti che possano dimostrare l'innocenza dell'imputato, quando chiede l'emissione del c.d. decreto di archiviazione, quando conclude per il proscioglimento dell'imputato e così via. E tuttavia queste ragioni, come non sono ovviamente idonee a far confondere la posizione di lui con quella del giudice (sul che, sia pure ad altri effetti, ebbe già a pronunziarsi la Corte nella [sentenza n. 148 del 1963](#)), così non sono certo sufficienti ad escludere che l'interesse di cui egli é portatore e l'interesse che fa capo all'imputato restino dialetticamente contrapposti. Nel processo penale si controverte intorno alla responsabilità dell'imputato, e la realtà effettuale, della quale l'interprete del diritto non può non tener conto, é che in questa controversia i due poli del contraddittorio si incentrano, appunto, nel pubblico ministero da un lato, nell'imputato e nel suo difensore dall'altro. La netta distinzione fra gli interessi a tutela dei quali essi rispettivamente agiscono e fra i fini che essi conseguentemente perseguono giustifica la conclusione che nella dialettica del processo e di fronte al giudice i predetti soggetti sono da considerare parti: e, in conseguenza di ciò, tali

correttamente li qualifica lo stesso codice processuale (libro primo, titolo terzo: "delle parti").

Va peraltro posto in rilievo che questa conclusione non comporta la conseguenza che i poteri processuali del pubblico ministero debbano sempre ed in ogni caso essere pari a quelli dell'imputato e del suo difensore. La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al primo ovvero esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale possono giustificare una disparità di trattamento: ma la giustificano, ovviamente, solo quando in quella posizione, in quella funzione od in quelle esigenze essa possa trovare una ragionevole motivazione.

3. - Una volta accertato che pubblico ministero ed imputato sono contrapposti protagonisti nel processo, occorre ricordare che, secondo un principio affermato dalla Corte fin dalla [sentenza n. 46 del 1957](#) e poi fermamente e costantemente ribadito in numerose, successive occasioni, il diritto di difesa é, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico - professionale. Il che é quanto dire che quel diritto, di regola, é assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. E che ciò sia vero anche per quanto riguarda formazione ed acquisizione delle prove durante l'istruttoria é cosa che risulta in modo non equivoco dalla decisione con la quale questa Corte - [sentenza n. 52 del 1965](#) - giudicò incompatibile con la Costituzione l'esclusione del difensore dall'assistenza a determinati atti istruttori del rito sommario.

Bisogna, tuttavia, tener presente - come del pari risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte - che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento ad "ogni stato e grado del procedimento", non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento ed in ogni atto processuale. Vero é, in effetti, che é d'uopo di volta in volta accertare, in relazione all'importanza del singolo atto, se l'assenza del difensore e la conseguente minor pienezza di contraddittorio si traducano, per gli effetti che abbiano a derivarne, in una effettiva lesione del diritto costituzionale di cui si discorre. In riferimento all'attuale questione l'indagine deve perciò rivolgersi a verificare se l'interrogatorio dell'imputato, valutato nell'economia dell'intera istruttoria, abbia un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa. Ed invero l'importanza fondamentale dell'interrogatorio é stata già riconosciuta in numerosi episodi giurisprudenziali (da ult. cfr. [sent. n. 109 del 1970](#)), e su tale riconoscimento furono basate le dichiarazioni di illegittimità pronunziate con la [sentenza n. 33 del 1966](#) (art. 398, c.p.p.) e con la [sentenza n. 151 del 1967](#) (artt. 376,395, ult. comma, e 398, ult. comma, c.p.p.). La stessa legge processuale considera l'interrogatorio, oltre che mezzo di prova (art. 304, terzo comma, c.p.p., nel testo

modificato dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932), mezzo di difesa, come si evince dalla circostanza che il giudice (art. 367, secondo comma) é tenuto ad invitare l'imputato "a discolarsi e a indicare le prove in suo favore", col conseguente suo obbligo (art. 368) di "investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto". Da tutto ciò emerge quale sia l'importanza dell'interrogatorio al fine dell'acquisizione delle prove di innocenza o di colpevolezza ed il suo carattere prodromico, sottolineato dallo stesso legislatore (art. 365 c.p.p.), rispetto all'ulteriore corso delle indagini.

Orbene, che in occasione di un atto di tanto significato l'imputato sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle contestazioni del pubblico ministero senza essere assistito dal difensore, che per la sua preparazione tecnico - professionale più di lui é in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa, é cosa che (nonostante la facoltà di non rispondere che la legge n. 932 del 1969 riconosce all'imputato) non può non menomare gravemente il diritto di difesa. Val la pena, del resto, di osservare che lo stesso legislatore ha ormai avvertito l'esigenza di far posto a sia pur limitati interventi difensivi. Già nella novella del 1955 l'interrogatorio é compreso fra gli atti i cui verbali devono essere depositati entro i cinque giorni dal loro compimento (art. 304 *quater* c.p.p.) al fine di consentire al difensore di prenderne visione e di fare istanze; e nella recente legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 8) si pone il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'indiziato di reato prima della nomina del difensore. E tuttavia queste innovazioni legislative, se valgono a mostrare che già la legge ha rilevato il bisogno di consentire in certa misura, proprio in relazione all'interrogatorio, il dispiegarsi di garanzie difensive, appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo contraddittorio. Nella disciplina tuttora vigente resta fermo che il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto con gli ampi poteri che la legge gli consente, laddove il difensore può intervenire ad atto già formato ed acquisito. E non si può omettere di considerare che la legge (art. 304 *quater*, quinto comma) consente che il giudice, magari proprio su richiesta del pubblico ministero, disponga che il deposito del verbale sia ritardato, con la conseguenza che l'intervento del difensore può essere spiegato non solo dopo la formazione dell'atto, ma anche a notevolissima distanza di tempo: il che incide in maniera gravissima sul diritto di difesa, specialmente quando, trattandosi di imputato detenuto, il difensore é costretto ad ignorare a lungo perfino le precise contestazioni mosse al suo patrocinato ed il modo in cui questo si é discollato, con la conseguenza di dover espletare il suo mandato senza essere in condizione di valutare finanche quali allegazioni e richieste difensive possano essere utili al fine di far cessare lo stato di detenzione.

5. - La Corte ritiene che tale disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa dell'imputato - la quale, giova ripeterlo, può in alcuni casi risolversi in un pregiudizio eccezionalmente grave per quest'ultimo - non trovi giustificazione in motivi costituzionalmente rilevanti.

Dalla relazione governativa alla riforma del 1955, che ammise l'intervento del difensore solo agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni (art. 304 bis, c.p.p.), risulta che l'esclusione del difensore dall'interrogatorio fu mantenuta "al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse, al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi". Ora é facile constatare che queste ragioni, in quanto implicano una piena sfiducia nell'opera del difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale, che presuppone chiaramente che il diritto di difesa, lungi dal contrastare, si armonizza perfettamente con i fini di giustizia ai quali il processo é rivolto. E del resto, mentre va rilevato che la legge conferisce al giudice poteri adeguati per reprimere ogni illegittima interferenza (art. 304 *bis*, ultimo comma), é da contestare che le istanze e le osservazioni del difensore, sempre rivolte al giudice (art. 304 bis, terzo comma), possano preoccupare e suggestionare l'imputato più di quanto non lo preoccupi e non lo suggestioni l'attiva presenza del pubblico ministero. É, al contrario, ragionevole ritenere che l'equilibrio del contraddittorio non solo garantirebbe il diritto di difesa, ma contribuirebbe in modo rilevante ad offrire al giudice fin dal primo atto istruttorio, nella dialettica delle due parti, tutti gli elementi idonei ad orientarlo nell'esercizio della sua delicata funzione. E non é da sottovalutare la circostanza che la presenza e l'assistenza del difensore sortirebbero l'effetto di conferire maggiore fermezza ai risultati dell'interrogatorio, anche per quella parte che potesse risultare sfavorevole all'imputato. Sicché deve convenirsi che la pienezza di contraddittorio giova, per quanto riguarda l'atto qui considerato, alla stessa amministrazione della giustizia.

Né a favore della tesi dell'infondatezza della questione possono giovare le considerazioni basate sul c.d. carattere inquisitorio dell'istruzione o sulla esigenza di salvaguardare il segreto istruttorio.

Per le prime é da osservare che le linee fondamentali delle già ricordate innovazioni legislative hanno già attenuato, ed in misura notevole, le caratteristiche dell'istruttoria quali risultavano dal codice del 1930. E ad ogni modo decisiva é l'obiezione che nel contrasto fra il principio costituzionale enunciato dall'art. 24 della Costituzione e determinate strutture processuali é il primo a dover prevalere sulle seconde, non, certo, queste su quello.

Per quanto riguarda il segreto istruttorio é sufficiente constatare che alla sua tutela provvede l'art. 307 c.p.p., che, ponendo in generale il relativo obbligo a carico dei difensori per tutti gli atti ai quali essi assistano, troverebbe automatica applicazione anche all'interrogatorio, ove a questo fosse esteso l'intervento della difesa. La Corte, peraltro, ritiene suo dovere sottolineare che all'ampliamento dei poteri dei difensori si deve accompagnare l'ampliamento delle loro responsabilità, sulle quali sono chiamati a vigilare, secondo le loro istituzionali attribuzioni, i competenti Consigli degli ordini forensi.

6. - Accertato che la questione, nei termini e nei limiti precisati al n. 1, é fondata, si deve decidere se, in relazione all'interrogatorio, la parità di contraddittorio, nel quadro della legislazione vigente, debba essere assicurata attraverso la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, ovvero dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p.

In base ai criteri già enunciati nell'[ordinanza n. 100 del 1970](#) la Corte ritiene che si debba necessariamente adottare la seconda soluzione, che é l'unica coerente coi principi generali ai quali risulta ispirato il vigente codice processuale e che meglio garantisce quel diritto inviolabile di difesa in riferimento al quale l'attuale questione viene riconosciuta fondata. Quanto al primo punto, é importante rilevare che il pubblico ministero é ammesso ad assistere a tutti gli atti di istruzione (art. 303 c.p.p.), e ciò in considerazione di quella funzione pubblica di cui innanzi si é discorso: sicché questa funzione sarebbe menomata ed a quella regola si porrebbe una irrazionale eccezione se si escludesse il suo potere di assistere all'interrogatorio; nel contempo proprio le più recenti innovazioni legislative concorrono a dimostrare una tendenza evolutiva con la quale la presenza del difensore nell'interrogatorio si armonizza meglio che non l'esclusione del pubblico ministero. Quanto al secondo punto, ciò che innanzi si é detto sulla particolare importanza dell'interrogatorio e sulle conseguenze che derivano dal divieto di assistervi fatto al difensore convincono che proprio la rimozione di questo divieto é la soluzione più idonea a realizzare la parità di contraddittorio attraverso una disciplina che, conformemente alle direttive imposte dall'art. 24 della Costituzione, consente un più efficiente esercizio del diritto di difesa.

7. - Per tutte queste ragioni l'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di farsi assistere dal difensore in occasione dell'interrogatorio, mentre, di conseguenza, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale per quanto concerne il primo comma dell'art. 303.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato, sollevata dalla ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 15 del 1969

PROFILI DI INTERESSE

1. E' un esempio di sentenza manipolativa di natura sostitutiva.

(omissis)

Considerato in diritto

1. - La Corte ritiene che la disposizione dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa era diretta, contrasti effettivamente con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni costituzionali assunte a parametro dall'ordinanza della Corte d'assise dell'Aquila, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte costituzionale è istituzionalmente chiamata a svolgere a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali funzioni - dal sindacato sulla costituzionalità delle leggi statali e regionali, al parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di referendum abrogativo; dalla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, ai giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri - si riconducono tutte ad un principio fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente operante il principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali, nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo Stato e le Regioni.

Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire - tra l'altro - "le garanzie di indipendenza dei giudici", le quali poi si risolvono, com'è ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerate nella sua astratta impersonalità e continuità.

2. - In attuazione della riserva posta dall'art. 137, sono intervenute, dettando espresse regole per particolari ipotesi, le leggi costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11 marzo 1953, n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente modificate dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2). E non é senza significato, ai fini della decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, che la disciplina risultante da tali disposizioni sia sostanzialmente modellata su quella, per costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione é fatto, in tema di immunità, dall'art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente l'identica ratio che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di quelle disposte per la Corte costituzionale.

Vero é bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della autorizzazione a procedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte: circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta una "costante" del diritto positivo italiano.

É certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.

Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto. Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione ([sent. 16 aprile 1959, n. 22](#)) "l'istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa". L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di natura non diversa da quella che la Corte é espressamente legittimata a compiere quando é chiamata a pronunciarsi sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando é chiamata ad adottare i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate, hanno voluto realizzare.

L'art. 313, terzo comma, del Codice penale deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.